

STATUTO

**GREEN NAXOS S.R.L.
IMPRESA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CATANIA CT VIA PRINCIPE NICOLA
33

Numero REA: CT - 363386

Codice fiscale: 05394750870

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 29-08-2016 - Statuto completo	2
--	---

come segue:

- da SPARTA' Salvatore a mezzo due assegni bancari non trasferibili di Euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento) cadauno tratti in data odierna su banca Unicredit, Agenzia di Randazzo, n. 3724284566-02 e n. 3724284567-03;

- da CACCIOLA Giovanni a mezzo due assegni bancari non trasferibili di Euro 4.000,00 (quattromila) ciascuno tratti in data odierna su banca BCC di Pachino, Agenzia di Taormina, n. 0140043915-11 e n. 0140043916-12;

- da OLIVA Carmelo Francesco a mezzo denaro contante.

4) Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2016.

5) La Società ha durata fino al 31 dicembre 2080.

6) La società sarà amministrata da un Amministratore Unico, che viene nominato a tempo indeterminato nella persona di SPARTA' Salvatore, sopra generalizzato, il quale dichiara di non incorrere in alcuna delle cause d'ineleggibilità o decadenza di cui all'art. 2382 c.c. ed accetta la carica.

7) Imposte e spese del presente atto, annesse e dipendenti, pari a circa Euro 1.900,00 (millenovecento) si convengono a carico della Società.

PATTI SOCIALI

TITOLO I - Denominazione - Sede e domicilio dei soci -

Durata - Oggetto

Articolo 1

Denominazione

1.1 È costituita, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo n. 155/2006 (Disciplina dell'impresa sociale) una Società a Responsabilità Limitata Impresa Sociale denominata **"GREEN NAXOS S.R.L. IMPRESA SOCIALE"**.

1.2. Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione "impresa sociale".

Articolo 2

Sede e domicilio dei soci

2.1 La Società ha sede nel Comune di Catania, all'indirizzo risultante dal Registro Imprese. Spetta all'organo amministrativo l'adozione della delibera e la comunicazione al competente Registro delle Imprese del successivo eventuale cambiamento di indirizzo nell'ambito dello stesso comune.

2.2 La Società può istituire o sopprimere sedi secondarie sia in Italia che all'estero, con delibera dell'assemblea. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire, nonché di sopprimere, sia in Italia che all'estero, succursali, filiali, uffici commerciali, agenzie, rappresentanze e unità locali in genere.

2.3 Ai fini delle comunicazioni della società ai soci e dei soci tra loro, ciascun socio comunica per iscritto il proprio domicilio; ai medesimi fini ciascun socio può altresì comunicare il numero di telefax o l'indirizzo di posta elettronica. In mancanza si fa riferimento al domicilio risultante dal registro delle imprese.

Articolo 3

Durata

3.1 La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2080, e potrà essere prorogata a norma di legge

Articolo 4

Oggetto Sociale

4.1 La Società, **ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 155/2006, indicati nelle lettere a seguire**, esercita in via stabile e principale un'attività economica organizzata senza scopo di lucro al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale, nei settori:

- di cui alla **lettera a)**- assistenza sociale, ai sensi della legge 8/11/2000, n. 328. In particolare ed in riferimento a quanto prima potrà: favorire la realizzazione e gestire: impianti di telesoccorso; centri vacanze salute; soggiorni climatico - ambientali; attività ricreative, culturali e del tempo libero; case albergo, case protette, comunità alloggio, centri diurni di assistenza ed incontro per minori, inabili, anziani ed altri soggetti privi di assistenza familiare; asili nido; case di riposo; consultori familiari; servizi in favore dei minori nei rapporti con l'autorità giudiziaria.

- di cui alla **lettera g)** - del Turismo Sociale, di cui all'art. 7, comma 10, della Legge 29 marzo 2001, n. 135, recante riforma della Legislazione Nazionale del Turismo e pertanto nei settori della promozione del Turismo giovanile, culturale, dei disabili e comunque delle fasce meno abbienti della popolazione. In particolare ed in riferimento a quanto prima potrà: esercitare il noleggio di autovetture, autoveicoli leggeri ed imbarcazioni; noleggio di biciclette ed attrezzature sportive e ricreative. Attività di ristorazione, bar ed altri esercizi simili - attività ricreative. Attività ricettive e turistico-alberghieri, agrituristiche, sportivi, stabilimenti balneari; agenzie di viaggi e tour operator; attività di guida ed accompagnatore turistico.

- di cui alla **lettera e)** - Tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di cui alla Legge 15 dicembre 2004 n. 308. In particolare potrà realizzare: la gestione di pozzi per l'erogazione di acqua, la gestione di riserve naturali, l'efficientamento energetico e l'abbattimento delle emissioni di CO2 equivalente;

- di cui alla **lettera i)** - della ricerca ed erogazione di servizi culturali e **della lettera f)**- valorizzazione del patrimonio culturale. In particolare ed in riferimento a quanto prima potrà: realizzare e gestire musei; gestire luoghi e monumenti storici ed attrazioni simili; gestire biblioteche ed archivi. Recupero ed utilizzo di beni ambientali, culturali e storico artistici. Progetti editoriali e della tecnologia dell'informazione.

- di cui alla **lettera 1)** - formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo.

4.2 La società ai soli fini del raggiungimento degli scopi di cui sopra e comunque non in via prevalente:

può attivare iniziative di promozione di studi e ricerche, sperimentazione, innovazione, anche in collaborazione con Enti Pubblici e Privati, con Reti Sociali, ONLUS, ONG - Organizzazioni non Governative, Cooperative Sociali, nei settori di attività della Società;

potrà aderire a Consorzi e/o Associazioni; potrà, per favorire la realizzazione delle attività, accedere a qualunque tipologia di contribuzione, comunitaria, statale, regionale o locale;

potrà assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze, mandati nonchè compiere tutte le operazioni commerciali, anche di importexport, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali.

4.3 La società potrà assumere, a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia in Italia che all'estero partecipazioni sociali ed interessenze in altre società ed imprese aventi oggetto analogo o affine al proprio.

4.4 Sono comunque escluse tutte le attività finanziarie nei confronti del pubblico.

Articolo 5

Capitale Sociale - Partecipazioni - Finanziamenti dei soci

5.1 Il capitale sociale è di Euro 20.000,00 (ventimila), diviso in quote ai sensi di legge.

5.2 Possono essere conferiti nella società tutti gli elementi suscettibile di valutazione economica, ivi comprese le prestazioni d'opera o di servizi in favore della società.

5.3 L'assemblea che delibera l'aumento del capitale può stabilire che possa essere attuato mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, nei limiti previsti dalla legge e in conformità a quanto previsto dal presente Statuto.

Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimenti diversi dal denaro

E' fatta comunque salva applicazione della disciplina prevista dall'art. 2463, commi 4 e 5, c.c..

5.4 Le modalità di circolazione e trasferimento delle partecipazioni sono disciplinate dalla legge, salvo quanto previsto al successivo articolo 6.

5.5 La qualità di socio costituisce, di per sé sola, adesione al presente Statuto.

5.6 Per il fabbisogno finanziario della Società, i soci possono effettuare versamenti infruttiferi in conto capitale, anche in misura non proporzionale alle rispettive partecipazioni, nonchè finanziamenti che non costituiscono raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi della normativa in materia

bancaria e creditizia, e il tutto nel rispetto, infine, della normativa in materia di antiriciclaggio. Le somme così raccolte sono infruttifere, qualora non vi sia contraria pattuizione risultante da atto scritto.

Articolo 6

Diritti dei soci

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

I soci possono svolgere le attività che attualmente esercitano.

Articolo 7

Partecipazioni e loro trasferimento

7.1 Le partecipazioni al capitale sono trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte.

7.2 Nel caso di trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi spetta agli altri soci il diritto di prelazione, da esercitarsi in proporzione alla quota da ciascun socio posseduta. Il trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi sarà perciò subordinato all'esperimento della seguente procedura.

7.3 Ove indicato "partecipazione/i" deve comunque leggersi "quota e diritto di sottoscrizione" relativi ad eventuali aumenti del capitale.

7.4 Per "trasferimento" si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, sia tra i soci sia nei confronti di terzi, avente ad oggetto o la piena proprietà o la nuda proprietà o l'usufrutto delle partecipazioni (ivi compresi, in via esemplificativa, la compravendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la costituzione di rendita, la dazione in pagamento, la trasmissione che si verifichi a seguito di operazioni di cessione o conferimento d'azienda, fusione e scissione, il trasferimento del mandato fiduciario), in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità delle quote.

7.5 Il socio che intenda cedere per atto tra vivi, in tutto od in parte, la propria partecipazione deve comunicare la propria decisione a tutti gli altri soci ed all'organo amministrativo a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indicando il nominativo dell'aspirante acquirente ed il prezzo concordato per la cessione a titolo oneroso o il valore attribuito alla partecipazione per la cessione a titolo gratuito o per la cessione a titolo oneroso diversa dalla vendita.

7.6 Entro il termine di decadenza di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, gli altri soci possono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto dell'intera partecipazione offerta e, sempre a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, comunicare la loro decisione al socio che intende alienare.

7.7 Ove più soci esercitino il diritto di prelazione, la par-

tecipazione offerta spetterà a ciascuno di essi in proporzione alle rispettive partecipazioni.

7.8 Qualora, invece, alcuni dei soci non esercitino il diritto di prelazione, il diritto loro spettante si accresce automaticamente e pro quota a favore di quei soci che, viceversa, hanno comunicato l'esercizio della prelazione e che non abbiano espressamente e preventivamente rinunciato nella comunicazione di cui al precedente paragrafo 7.6 di volersene avvalere, fermo restando che la prelazione deve essere esercitata per l'intera quota oggetto di cessione. L'accrescimento invece non opera a favore di coloro che hanno già rinunciato al diritto di prelazione.

7.9 In caso di inosservanza delle norme stabilite dal presente articolo, la cessione non ha efficacia verso la società e verso i terzi in genere.

7.10 La procedura prevista dal presente articolo non si applica in caso di intestazione a società fiduciaria o di reintestazione al fiduciante, intendendosi tali trasferimenti liberi da ogni limitazione, ovvero in caso di trasferimento a favore del coniuge o dei parenti in linea retta del socio cedente.

In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte degli altri soci, il trasferimento stesso sarà subordinato al loro gradimento, da comunicarsi per iscritto entro il termine e con le modalità sopra descritte per l'esercizio del diritto di prelazione.

Si prevede espressamente che in caso di diniego di ammissione o di esclusione possa essere investita l'assemblea dei soci da parte dell'istante (art.9 comma 2, d.lgs. 155/2006).

Il rapporto sociale è disciplinato secondo il principio della non discriminazione.

- TITOLO III - Decisioni dei soci - Assemblea

Articolo 8

Decisioni dei soci: modalità di assunzione e maggioranze.

8.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

8.2 Le decisioni dei soci possono essere adottate in assemblea ovvero, nei casi consentiti dalla legge, mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, su iniziativa dell'organo amministrativo.

8.3 In ogni caso le decisioni dei soci, siano esse adottate in assemblea ovvero mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, sono valide se prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

Articolo 9

Consultazione scritta - Consenso espresso per iscritto

9.1 La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purchè a ciascun socio siano assicurati un'adeguata informazione ed il diritto di partecipare alla decisione.

9.2 La decisione è adottata mediante sottoscrizione di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo, da cui risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa, nonchè il termine assegnato per far pervenire l'espressione del consenso alla società. Le decisioni assumono la data di detto termine.

9.3 La consultazione scritta o il consenso espresso possono essere fatti per telefax o per posta elettronica e la sottoscrizione dei documenti può essere fatta anche in forma digitale.

9.4 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci e firmate dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione.

Articolo 10

Modalità di convocazione dell'assemblea dei soci.

10.1 L'assemblea dei soci può essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede della società, in Italia o in uno dei paesi membri dell'Unione Europea. In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dall'organo di controllo, se nominato.

10.2 Le convocazioni sono fatte con lettera raccomandata spedita ai soci, almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea, al domicilio di cui all'art. 2.

10.3 Le convocazioni possono essere fatte con telefax o messaggio di posta elettronica inviato ai soci, almeno cinque giorni prima dell'assemblea, al numero di telefax o all'indirizzo di posta elettronica eventualmente risultanti ai sensi dell'art. 2.

10.4 Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, qualora la prima vada deserta.

10.5 Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Articolo 11

Partecipazione e svolgimento dell'adunanza assembleare. Rappresentanza dei soci.

11.1 Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci e il

voto vale in misura proporzionale alla partecipazione.

11.2 Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da un soggetto non socio. La rappresentanza in assemblea deve essere conferita per iscritto.

11.3 L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

(i) sia consentito al Presidente, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

(iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

(iv) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società nei quali gli intervenuti potranno affluire dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il segretario.

11.04 La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 12

Verbalizzazione

12.1 Le assemblee devono constare da verbale redatto senza ritardo e sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio.

12.2 Il verbale relativo alle assemblee, anche se per atto pubblico, deve essere redatto senza ritardo nei tempi necessari per la rapida esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione e deve essere trascritto tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni dei soci ai sensi di legge.

Articolo 13

Presidenza

13.1 L'assemblea dei soci è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o di impedimento, dall'amministratore più anziano di età o da persona designata dagli intervenuti.

13.2 Il Presidente ha pieni poteri per accertare l'identità, la legittimazione dei presenti e il diritto dei soci a partecipare all'assemblea, in proprio o per delega, per constatare se essa sia regolarmente costituita e possa deliberare, per stabilire le modalità di votazione, per regolare la discus-

sione sugli argomenti all'ordine del giorno ed accerta i risultati delle votazioni.

TITOLO IV - Amministrazione e rappresentanza

Articolo 14

Organo amministrativo

14.1 La società è amministrata, alternativamente, a scelta dei soci, da un amministratore unico, o da più amministratori, il cui numero può variare da due a cinque.

14.2 Gli amministratori possono anche non essere soci e sono rieleggibili.

14.3 La decisione di nomina determina la durata in carica dell'organo amministrativo e il numero degli amministratori; nel caso di amministrazione affidata a più persone, la decisione di nomina specifica altresì se gli amministratori operano con metodo collegiale, formando il consiglio di amministrazione, ovvero con metodo individuale e, in questo caso, se i poteri di amministrazione sono ad essi affidati in via congiuntiva o disgiuntiva, fermo rimanendo che, anche in caso di adozione del metodo individuale, gli amministratori dovranno comunque adottare con metodo collegiale le decisioni relative alla redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione ed agli aumenti del capitale.

14.4 Ad ogni sua rinnovazione il consiglio elegge tra i suoi membri un presidente, se questi non è stato nominato con decisione dei soci; può eventualmente nominare anche uno o più vicepresidenti e un segretario (quest'ultimo non necessariamente amministratore).

14.5 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dai soci. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prima decisione dei soci.

14.6 Qualora per dimissioni o per altre cause venisse a cessare la maggioranza degli amministratori nominati dai soci ovvero, la metà nel caso di consiglio di amministrazione composto da un numero pari di componenti, l'intero consiglio di amministrazione si considera decaduto con effetto dalla nomina del nuovo organo amministrativo.

14.7 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. Con decisione dei soci possono essere attribuiti agli stessi compensi il cui importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche è deciso dai soci nei limiti di quanto previsto dall'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 155/2006. I soci possono altresì attribuire agli amministratori un'indennità di fine mandato, negli stessi limiti di legge. Le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate con metodo collegiale ovvero mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, su iniziativa del presidente del consiglio di ammi-

nistrazione o su richiesta di un suo componente.

Articolo 15

Consultazione scritta - Consenso espresso per iscritto

15.1 La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purchè a ciascun amministratore siano assicurati una adeguata informazione ed il diritto di partecipare alla decisione.

15.2 La decisione è adottata mediante sottoscrizione di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da cui risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa, nonchè il termine assegnato per far pervenire l'espressione del consenso alla società. Le decisioni assumono la data di detto termine.

15.3 Le decisioni degli amministratori adottate ai sensi del presente articolo sono valide se prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica e devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori e firmate dal presidente.

Articolo 16

Adunanze del Consiglio di amministrazione

16.1 Il consiglio si raduna in forma collegiale sia presso la sede della società, sia altrove, tutte le volte che il presidente lo reputi opportuno o quando ne sia fatta domanda scritta da un consigliere o da un componente dell'organo di controllo, se nominato.

16.2 La convocazione del consiglio è fatta dal presidente con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da trasmettere, almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza o, nei casi di urgenza, almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza a ciascun consigliere ed agli eventuali componenti dell'organo di controllo.

16.3 Le riunioni del consiglio sono validamente costituite con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. In mancanza di convocazione le riunioni del consiglio sono validamente costituite con la presenza di tutti gli amministratori e di tutti i componenti dell'organo di controllo, se nominato.

16.4 Le delibere sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

16.5 Le decisioni del consiglio di amministrazione devono essere trascritte sul libro delle decisioni degli amministratori e firmate dal presidente e dal segretario.

16.6 Il consiglio di amministrazione può svolgersi anche con intervenuti dislocati in più luoghi, audio o video collegati, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Il consiglio si considera tenuto nel luogo in cui

si trovano l'amministratore che presiede la riunione e il soggetto verbalizzante.

16.7 Il consiglio è presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza o di riunione consiliare con intervenuti dislocati in più luoghi, dall'amministratore designato dai partecipanti.

Articolo 17

Poteri

17.1 L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, senza eccezioni di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge, in modo tassativo, riserva alle decisioni dei soci.

17.2 Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di legge, le proprie attribuzioni a singoli amministratori o ad un comitato esecutivo, determinandone i poteri, e può nominare direttori generali, direttori e procuratori, per determinati atti o categorie di atti, conferendo ai consiglieri, direttori e procuratori, in relazione ai loro poteri, la rappresentanza della società. L'amministratore unico e gli amministratori cui l'amministrazione sia affidata con metodo individuale, nei limiti dei poteri conferiti, possono nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, conferendo agli stessi, in relazione ai loro poteri, la rappresentanza della società.

Articolo 18

Rappresentanza

18.1 All'amministratore unico, agli amministratori cui l'amministrazione sia affidata con metodo individuale od al presidente del consiglio di amministrazione è attribuita la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio.

18.2 Ai consiglieri delegati, direttori generali, direttori e procuratori eventualmente nominati è attribuita la rappresentanza della società nei limiti dei poteri conferiti.

- TITOLO V - Organo di controllo e revisione legale

Articolo 19

Sindaco unico - Collegio sindacale - Revisione Legale

19.1 I soci possono nominare un revisore legale, anche società di revisione legale, e/o un organo di controllo, quest'ultimo costituito, a scelta dei soci, da un sindaco unico o da un collegio sindacale.

19.2 La nomina dell'organo di controllo o del revisore legale è obbligatoria nei casi previsti dalla legge tempo per tempo vigente, anche ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 155/2006, per cui in caso di superamento di due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435 bis, c.c. ridotti della metà, sarà obbligatoria la nomina dell'organo di controllo che vigili sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione,

sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile.

19.3 Nei casi consentiti dalla legge, l'organo di controllo esercita la revisione legale, salvo che con decisione dei soci venga nominato un revisore legale attribuendo ad esso tale funzione.

19.4 All'organo di controllo si applicano in ogni caso le disposizioni sul collegio sindacale previste per la società per azioni.

19.5 In caso di nomina del collegio sindacale, questo è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti e le relative riunioni possono svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, secondo le modalità indicate dal presente statuto per il consiglio di amministrazione.

Articolo 20
Cessazione del rapporto sociale
limitatamente ad un socio

Recesso

20.01 Il recesso è consentito nei soli casi previsti dalla legge.

20.02 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita all'Organo Amministrativo entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento e della partecipazione posseduta.

20.03 Se il fatto che legittima il recesso non è una delibera soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio, con le modalità di cui al secondo comma del presente articolo.

20.04 Il recesso deve essere esercitato dal socio recedente per l'intera partecipazione posseduta.

20.05 Il recesso non può essere esercitato, e se esercitato è privo di efficacia, se, entro novanta giorni dalla delibera o dal fatto di cui sopra, la società revoca la delibera o annulla gli effetti del fatto che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Esclusione del socio

20.06 L'esclusione dei soci deve avvenire nel rispetto del principio di non discriminazione nei casi previsti dalla legge, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 155/2006. Ai sensi dell'articolo 9 del d.lgs 155/2006 in caso di esclusione il socio escluso ha diritto di adire l'assemblea.

- TITOLO VI - Bilancio e divieto di ripartizione degli utili
- Verifiche dei soci

Articolo 21

Esercizio sociale

21.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

21.2 Alla fine di ogni esercizio sociale, l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio d'esercizio in conformità e con l'osservanza delle disposizioni di legge. L'organo amministrativo redige, inoltre, e, previa approvazione dei soci, deposita al registro delle imprese competente il bilancio sociale di cui all'art. 10 del decreto legislativo 155/2006.

Il bilancio deve essere approvato dai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano. In quest'ultimo caso gli amministratori devono segnalare nella relazione prevista dall'art. 2428 c.c. le ragioni della dilazione.

Articolo 22

Divieto di ripartizione degli utili - Riserva legale e straordinaria

22.1 La Società impresa sociale non ha scopo di lucro soggettivo, pertanto gli utili e gli avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

22.2 A tal fine è vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori e collaboratori.

- TITOLO VII - Scioglimento, Liquidazione e Devoluzione - Disposizioni finali

Articolo 23

Scioglimento e Liquidazione e Devoluzione

23.01 La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

23.02 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

23.03 Addivenendosi, in qualsiasi tempo e per qualunque causa, allo scioglimento della società, l'assemblea dei soci nominerà uno o più liquidatori e determinerà:

- (i) le modalità della liquidazione;
- (ii) il numero dei liquidatori;
- (iii) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio;
- (iv) coloro ai quali spetta la rappresentanza;
- (v) i criteri e le modalità in base alle quali deve svolgersi la liquidazione;
- (vi) gli eventuali limiti ai poteri dei liquidatori.

23.04 L'assemblea dei soci può revocare o sostituire i liqui-

datori ed estendere o restringere i loro poteri.

23.05 In caso di estinzione della Società impresa sociale, per qualunque causa, la stessa ha l'obbligo di devolvere il residuo attivo del suo patrimonio a organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ovvero ad altri enti non profit, associazioni, comitati, fondazioni ed enti ecclesiastici secondo le determinazioni dell'assemblea, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 155/2006.

Articolo 24

Coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività

24.01 I lavoratori della Società Impresa Sociale e i destinatari dell'attività istituzionale della stessa saranno coinvolti secondo le modalità e le forme determinate con apposito regolamento aziendale adottato dall'Assemblea.

Articolo 25

Cariche sociali

25.01 I soggetti che assumono le cariche sociali devono possedere, oltre a quanto prescritto dal codice civile, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 155/2006 i seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza:

(a) onorabilità: mancata condanna penale con sentenza passata in giudicato;

(b) professionalità: accertata esperienza nelle attività esercitate dall'impresa sociale e/o negli aspetti amministrativi o gestionali d'impresa in generale;

(c) indipendenza: inesistenza di rapporti di natura patrimoniale con la società tali da compromettere l'indipendenza, ulteriori rispetto a quanto previsto al precedente art. 14.7.

Articolo 26

Titoli di debito

La società può emettere titoli di debito.

L'emissione dei titoli di debito è decisa dai soci con modalità collegiale, con le maggioranze previste per la modifica dei Patti sociali.

La società può emettere titoli di debito per somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

I titoli emessi ai sensi del presente articolo possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva loro circolazione, chi li trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali o soci della società medesima.

La decisione di emissione dei titoli deve prevedere le condizioni del prestito e le modalità del rimborso e deve essere iscritta a cura degli amministratori presso il Registro delle imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modi-

ficare tali condizioni e modalità.

Articolo 27

Clausola compromissoria

Tutte le controversie, aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, che potessero insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e la società, nonché quelle promosse da o nei confronti degli amministratori, dei liquidatori o dei membri dell'Organo di Controllo, nonché quelle aventi ad oggetto la validità delle delibere assembleari, ad eccezione di quelle per le quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, sono devolute alla decisione di un Arbitro Unico, nominato dalla Camera Arbitrale di Conciliazione di Catania.

L'Arbitro, così nominato, deciderà in forma irrituale, emettendo lodo arbitrale inappellabile.

Mancando la nomina dell'arbitro entro novanta giorni dalla richiesta, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale di Catania.

Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono essere approvate con decisione assembleare dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Articolo 28

Disposizioni finali

Le superiori disposizioni si applicano anche nel caso in cui la società abbia un unico socio, se ed in quanto non presuppongano necessariamente una pluralità di soci e siano compatibili con le vigenti norme in tema di società unipersonale. Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle leggi vigenti, ivi compreso il decreto legislativo 155/2006.

Del presente atto, da me scritto su otto fogli per quindici pagine, ho dato lettura ai comparenti che lo approvano.

Sottoscritto alle ore undici e trenta (11:30)

SPARTA' SALVATORE, CACCIOLA GIOVANNI, OLIVA CARMELO FRANCESCO, OTTAVIO D'ANGELO, SIGILLO

[illegible]